

Allegato al n. 2412

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE COCCI, RIVA, GARLATO, PACATI, BERNARDINETTI,
MARCONI, CECCHERINI, FERRARESE, TOMMASI**

Annunziata il 13 dicembre 1951

Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane

TESTO FORMULATO DALLA VII COMMISSIONE (LAVORI PUBBLICI) AI SENSI DELL'ARTICOLO 85 DEL REGOLAMENTO

ART. 1.

Il concessionario di grandi derivazioni d'acqua per la costituzione di impianti idroelettrici è tenuto a sostituire le proprietà immobiliari, che saranno espropriate per la costruzione stessa, con altra proprietà immobiliare unitaria di valore equivalente, sita possibilmente nello stesso bacino imbrifero o in territori contigui.

L'obbligo della sostituzione viene meno nel caso che l'espropriato non accetti la proprietà immobiliare offertagli o nel caso che l'espropriante dimostri che la sostituzione sarebbe particolarmente difficoltosa ed onerosa anche in relazione alle condizioni ambientali, e tali difficoltà ed onerosità siano riconosciute dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. In questi casi la indennità di espropriazione deve essere calcolata tenendo conto del turbamento che la

perdita dei beni arreca all'economia delle aziende di cui essi fanno parte e non può essere inferiore al prezzo di mercato corrente nella zona.

Nei casi di controversia sulla equivalenza della proprietà oppure sulla misura dell'indennità di cui sopra, deciderà un collegio arbitrale nominato a termini di legge e con veste di arbitro amichevole compositore.

In deroga agli articoli 48 e 49 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità, l'indennizzo proposto dalle perizie di ufficio non sarà depositato dall'espropriante alla Cassa depositi e prestiti, ma sarà versato direttamente alla ditta espropriata a titolo di pagamento provvisorio, a meno che non vi sia contestazione sulla proprietà e sulla piena disponibilità della stessa, nel quale caso sarà effettuato il deposito presso un istituto di credito.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 47 del testo unico dell'11 dicembre 1933, n. 1775,

le concessioni di acqua per uso potabile possono essere accordate senza obbligo di indennizzo agli utenti preesistenti qualora la portata che viene sottratta agli utenti stessi non superi il 5 per cento della portata annua media concessa.

La dichiarazione di indifferibilità e urgenza dei lavori da parte del Ministero dei lavori pubblici non modifica la procedura di esproprio.

ART. 2.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i « bacini imbriferi montani » nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove già esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.

In ogni bacino imbrifero montano, i comuni, che in tutto o in parte vi sono compresi, sono costituiti obbligatoriamente, agli effetti della presente legge, in uno o più consorzi a seconda che appartengano ad una sola o a più provincie.

I comuni già rivieraschi agli effetti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, fanno parte di diritto del consorzio dei comuni, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino imbrifero montano.

Il Ministro dei lavori pubblici includerà con suo decreto nei consorzi quei comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale articolo 52 del testo unico.

Quando nella medesima provincia siano compresi più bacini imbriferi, può essere costituito un unico consorzio.

I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 maggio 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche.

I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del prime-

tro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1200 per ogni chilowatt di potenza media risultante dall'atto di concessione.

Il sovracanone decorre:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tale data già sia dovuto il canone demaniale;

b) dalla decorrenza del canone demaniale, per gli impianti su cui non sia ancora dovuto il canone stesso alla data di entrata in vigore della presente legge.

c) in ogni caso, dalla data di entrata in funzione degli impianti. A tal fine il Ministro dei lavori pubblici comunicherà a quello delle finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanononi, che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva.

In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi secondo e terzo, i sopracanononi sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro dei lavori pubblici, il quale, provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.

All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra cessano gli obblighi derivanti dall'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

I comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i concessionari convenzioni, patti e contratti in applicazione dell'articolo stesso hanno facoltà di chiederne il mantenimento in vigore. In tal caso l'ammontare del sovracanone di cui al presente articolo sarà decurtato del valore della prestazione. La valutazione di esso, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fatta dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento del sovracanone, con le modalità di cui al presente articolo, non è sospeso dalla pendenza della valutazione della prestazione.

Quando una derivazione interessa più consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito d'accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il sovraccanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

Il consorzio dei comuni predispose annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorità competente a norma del presente articolo.

La presente legge e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dei de-

creti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione già firmati, che contemplano gli oneri di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

ART. 3.

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano agli enti di diritto pubblico in quanto concessionari di grandi derivazioni d'acqua a scopo potabile o irriguo e per i quali la produzione di energia elettrica sia di natura esclusivamente stagionale.